

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1971

(53<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BANFI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972 » (1554) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 635, 637, 639  
BIAGIONI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . 638  
COLLEONI, relatore alla Commissione . 636, 638  
MAMMUCARI . . . . . 637

La seduta inizia alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Alessandrini, Banfi, Berlanda, Bonadies, Catellani, Colleoni, Mammucari, Piva, Scipioni, Trabucchi, Veronesi, Zannini.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori De Vito, Dosi, Minnocci e Noè sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Limoni, Pasquale Valsecchi, Segreto e Segnana.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni.

SCIPIONI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972 » (1554) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Colleoni di voler illustrare il provvedimento.

C O L L E O N I , *relatore alla Commissione*. L'Alta autorità della CECA nel febbraio del 1967 con Decisione n. 1-67 ha instaurato un regime particolare di aiuti degli Stati membri a favore delle imprese carbonifere comunitarie basato su un meccanismo di compensazione multilaterale, rivolto a ripartire una parte degli oneri derivanti dal versamento di detti aiuti per le consegne intracomunitarie del coke metallurgico e del carbone coke. La validità di tale regime, originariamente stabilito per un periodo di due anni (1967-1968), richiese poi una prima proroga per il 1969 e noi, con le leggi n. 978 e n. 375, abbiamo autorizzato la spesa relativa al contributo a carico dell'Italia; si trattava più precisamente di un contributo stabile per ognuna delle annate interessate, 1967, 1968 e 1969, nella misura di 1.155 milioni per ogni annata. Successivamente la CECA, perdurando una situazione critica nelle miniere di carbone, per favorire l'approvvigionamento richiesto dagli Stati comunitari per la produzione di coke metallurgico da utilizzare negli alti forni, con Decisione n. 70-1 del 19 dicembre 1969, istituì un nuovo sistema comunitario di aiuti ai prodotti coke e carbone da coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972, in sostituzione della Decisione precedente 1-67.

Il sistema multilaterale per sovvenzionare il carbone da coke e il coke destinati alla siderurgia della Comunità prevede l'erogazione di aiuti per un *plafond* massimo di 22 milioni di unità di conto, il cui 40 per cento è a carico degli Stati produttori di carbone, mentre il rimanente 60 per cento è suddiviso fra i sei Stati membri, vale a dire che prevalentemente pagano gli Stati produttori estrattori di carbone, la Germania, il Belgio, la Francia e l'Olanda. L'onere posto a carico dell'Italia è del 14 per cento di detto 60 per cento, pari ad una unità di conto di 1.848 milioni per ciascuno dei suddetti tre anni.

Con il nuovo sistema instaurato con la Decisione 70-1 della Commissione delle Comunità europee, in data 19 dicembre 1969, nell'intento di agevolare la produzione necessaria di carbone da coke ed inoltre lo smercio nelle zone distanti dai bacini carboniferi di estrazione e le forniture eseguite nell'ambito

degli scambi intracomunitari, gli aiuti a favore del carbone da coke possono essere erogati per la produzione e per lo smercio. Solo per gli aiuti allo smercio è istituito un sistema di finanziamento comunitario, mentre quelli alla produzione sono a carico dei Paesi produttori; quindi, detto finanziamento riguarda solo il 60 per cento della cifra globale stanziata, che all'incirca si aggira, se non vado errato, sui 35 miliardi nel complesso della Comunità. Il finanziamento comunitario si applica ad un massimo di 17 milioni di tonnellate di carbone per ciascuno degli anni di validità della Decisione 70-1, vale a dire a circa il 40 per cento del carbone occorrente per la produzione dell'acciaio nella Comunità, considerando mezzo chilo di coke per ogni chilo di acciaio prodotto. Il relativo fondo speciale è finanziato con contributi posti a carico oltre che degli Stati membri, anche della CECA. L'aiuto ha carattere degressivo, riducendosi in ciascuno degli anni di applicazione della decisione, mentre secondo il precedente sistema la misura dell'aiuto era fissa. L'onere massimo posto a carico dell'Italia dal nuovo sistema di sovvenzione è il seguente: 1.360 milioni per il 1970, 1.088 per il 1971 (vi è già una riduzione di quasi 300 milioni) e 816 milioni per il 1972. La parte di nostra competenza è rispecchiata nei due articoli del disegno di legge che stiamo esaminando e che autorizza la spesa di 2.040 milioni quale onere posto a carico dell'Italia, in ragione di 850 milioni per il 1970, di 680 per il 1971 e 510 per il 1972. All'onere di complessive lire 1.530 milioni afferente gli anni 1970 e 1971 si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3.523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Nell'approvare questo provvedimento dobbiamo tener conto anche che è necessario offrire un adeguato compenso alla dura vita di sacrificio condotta dai minatori, senza dei quali la sopravvivenza dell'industria siderurgica non sarebbe possibile.

Non ho altro da aggiungere salvo la richiesta — che forse il Sottosegretario non è in grado di soddisfare in questa sede e in questo momento — di conoscere l'attuale situazione della CECA. Questa organizzazione è

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

53ª SEDUTA (8 luglio 1971)

grandemente benemerita per aver risolto nel passato i gravi conflitti tra Francia e Germania (l'una produttrice di ferro, l'altra di carbone) che hanno travagliato l'Europa in questa prima parte del secolo, oggi però le funzioni della CECA, a mio parere, si sono ridotte ad un mero coordinamento che va sempre più sfilacciandosi. Comunque gradirei una risposta in merito.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**MAMMUCARI.** Il provvedimento al nostro esame è più importante di quanto appare nella sua caratteristica di stringatezza, perchè è noto che l'aumento del prezzo della nafta fa tornare in auge l'utilizzazione del carbone anche in funzione della produzione di energia elettrica. Se le richieste che saranno avanzate dai Paesi produttori di greggio verranno concretizzate con una gara di emulazione per gli aumenti di prezzo (questa è la linea che si sta seguendo, stando alle ultime notizie), la differenza tra il prezzo del petrolio e il prezzo del carbone sarà tale da mettere in dubbio il vantaggio di produrre l'energia elettrica solo con la utilizzazione del petrolio.

A prescindere da questa considerazione il problema consiste, come ha detto il relatore, nel sapere qual è la situazione attuale della CECA, qual è la politica che si intende portare avanti in quella sede e quali sono i riflessi di questa politica nei confronti dell'attività carbonifera e nei confronti della attività siderurgica. È noto che oggi ci troviamo in una grave difficoltà di produzione e di rifornimento di prodotti sidero-metalurgici.

Altro problema che si pone consiste nel conoscere quale vantaggio potremmo avere proprio nel quadro della CECA, perchè si parla sempre di un determinato tipo di carbone, ma per le attività concernenti l'utilizzazione del carbon fossile comunque configurato, che interesserebbero il nostro Paese, sebbene io abbia studiato gli orientamenti della CECA relativamente ai nostri problemi, non ho trovato nulla. Allora noi paghiamo solo perchè vi è un accordo co-

munitario, un accordo della CECA; continuiamo a fare come abbiamo fatto con l'EURATOM e con gli altri organismi comunitari, e poi, nella pratica, subiamo le conseguenze negative a causa della mancanza di una politica, che tuteli le nostre specifiche attività. E dobbiamo spendere all'altare di altre iniziative, di altri interessi, sacrificando praticamente le nostre attività e i nostri interessi non si sa bene a quale altare!

A mio parere, questi provvedimenti che — ripeto — possono apparire di scarso rilievo, hanno un loro peso non soltanto per una determinata prospettiva in questo settore, ma anche per i riflessi che la politica della CECA può avere nei nostri confronti e, direi, per la mancanza di un nostro potere contrattuale in codesti organismi che operano in settori non di primaria importanza, ma di un certo rilievo per la nostra Nazione.

Ora, non siamo favorevoli al presente disegno di legge proprio per le ragioni che ho indicate. Un'ultima considerazione vorrei fare, che riguarda un po' tutti i Gruppi. Noi abbiamo una delegazione parlamentare al Parlamento europeo e negli organismi comunitari; ma questa benedetta delegazione, io chiedo, ci vuole almeno fornire un suo parere quando si tratta di provvedimenti del genere? Altrimenti noi andiamo incontro ad una situazione veramente strana, nel senso che la nostra delegazione con tutti ha rapporti tranne che col Parlamento italiano. Questa è la realtà.

Se abbiamo costituito tale delegazione, chiedo che essa per lo meno esprima un parere argomentato. La nostra delegazione deve rappresentare in quegli ambienti non gli interessi della CECA o del MEC, ma gli interessi della Nazione italiana e dei settori produttivi italiani.

**PRESIDENTE.** Comunico che la Giunta consultiva per gli affari europei, di cui in realtà fanno parte tutti i parlamentari della Comunità, ha espresso il seguente parere:

« La Giunta, esaminato il disegno di legge n. 1554 ha espresso a maggioranza parere favorevole, in considerazione delle ragioni economiche che hanno suggerito le decisioni

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

53ª SEDUTA (8 luglio 1971)

comunitarie, confidando che la situazione di produzione e di mercato del coke nell'ambito comunitario possa effettivamente normalizzarsi nel prossimo triennio ».

Comunico altresì che la Commissione finanze e tesoro, esaminato il presente disegno di legge, ha dichiarato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

**COLLEONI**, *relatore alla Commissione*. Se nessun altro chiede di parlare, prima che il signor Presidente dichiari chiusa la discussione generale vorrei rispondere ad alcune osservazioni che sono state fatte.

Il senatore Mammucari ha detto: il carbone torna ad essere in auge rispetto al petrolio. Su questo non c'è alcun dubbio: abbiamo esaminato troppo bene il problema nelle nostre riunioni informali per non capire come si vada rivalutando il carbone. Il provvedimento in oggetto, però, non riguarda il carbone in generale, ma solo il coke, quindi il carbone che viene trasformato in coke metallurgico, di cui utilizziamo il gas di distillazione e poi si impiega all'alto forno stratificandolo coi minerali e con i fondenti per produrre la ghisa d'alto forno che successivamente viene convertita in acciaio.

Dovrei dire che per quanto riguarda noi, l'unico bacino carbonifero di una certa consistenza che abbiamo è il Sulcis. Ma il Sulcis agli effetti del coke metallurgico non serve perchè purtroppo contiene lo zolfo, che è il nemico numero uno dell'acciaio. Dobbiamo quindi fare riferimento ai grandi giacimenti carboniferi dell'Europa renana e su quelli contare per avere il coke. Il nostro contributo riguarda soltanto la parte commerciale, non la parte estrattiva che è a totale carico degli Stati produttori di carbone.

Convengo sulle altre osservazioni alle quali avevo anche accennato. Bisogna sapere dove ci conduce la CECA. Mi auguro che questi tre anni siano sufficienti per risolvere il problema dei bacini carboniferi e che poi si possa dire: abbiamo finito, il settore è normalizzato, ha trovato in sé le possibilità di vivere autonomamente senza sovvenzioni. Oggi, però, siamo interessati a questa parte-

cipazione, non possiamo farne a meno, a mio giudizio, perchè abbiamo cinque impianti a ciclo integrale che senza il coke non possono funzionare. Noi acquistiamo una parte di coke e una parte di carbone per produrre coke, e abbiamo interesse a pagare un prezzo che nella Comunità sia equilibrato; diversamente avremo un'incidenza sui costi della produzione dell'acciaio a ciclo integrale. È questo il vantaggio che ci viene dal presente provvedimento: la garanzia che il coke che consumiamo in Italia ha lo stesso prezzo del coke consumato in qualsiasi Paese della Comunità.

Ritengo, almeno, di dovere interpretare in questo senso il nostro contributo alla CECA; gradirei avere dal Governo, se è possibile, qualche notizia più vasta sulle situazioni attuali della Commissione europea del carbone e dell'acciaio.

**BIAGIONI**, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono attualmente in corso presso la Comunità economica europea trattative nel senso indicato dai senatori Mammucari e Colleoni, anche per accertare se in sede comunitaria si ritiene (noi lo riteniamo) che il triennio previsto dal presente disegno di legge sia sufficiente a superare l'attuale periodo di difficoltà del mercato del carbone.

La decisione della CEE è venuta a seguito di una forte quantità di carbone per coke stockata in Germania, in quanto il carbone proveniente dall'America faceva concorrenza sul mercato europeo. In considerazione di quel tipo di mutua assistenza nei vari settori, che per noi è stato attuato per lo zolfo, ed altri prodotti, per la Germania è stata presa in esame questa particolare situazione. Tali stockaggi sono molto diminuiti e in certi momenti divenuti pressochè insignificanti, ne abbiamo avuto ripetutamente notizia, ma il problema di fondo non è risolto.

La nostra delegazione sta appunto trattando, come dicevo, in vista della scadenza del triennio per vedere se è da considerare o meno chiusa la partita.

Evidentemente quello che ha detto il senatore Mammucari risponde a verità, cioè esiste la rivalutazione del carbone di fron-

te all'aumentato costo dei prodotti petroliferi. Dalla conclusione delle discussioni e degli esami in corso presso la Comunità potrà derivare che, anche con qualche sacrificio, l'economia carbonifera del MEC potrà essere ancora un elemento determinante nell'economia europea.

Come ha già detto il relatore, l'impegno che fa capo al nostro Paese è degressivo, infatti la somma prevista per il 1972 è ridotta quasi della metà rispetto a quella prevista per il 1970. L'approvazione del disegno di legge in titolo rappresenta, comunque, l'attuazione di un impegno che l'Italia ha assunto in sede comunitaria che è pertanto urgente e indilazionabile, anche perchè siamo rimasti gli ultimi a dover versare la nostra quota parte.

Invito pertanto la Commissione a voler approvare il provvedimento.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.040 milioni quale onere posto a carico dell'Italia, in ragione di lire 850 milioni per l'anno 1970, di lire 680 milioni per l'anno 1971 e di lire 510

milioni per l'anno 1972, in attuazione della Decisione della Commissione delle Comunità europee n. 70/1/CECA del 19 dicembre 1969, con la quale è stato istituito un nuovo sistema comunitario di aiuti al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per i tre anni sopra precisati.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

All'onere di complessive lire 1.530 milioni relative alle contribuzioni previste per gli anni 1970 e 1971 si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,25.*